



Contratto di Assicurazione

Perdite Pecuniarie

PIT STOP

Mod. 032.2014.PST ed.01.17

Il presente Fascicolo Informativo contenente:

- *Nota Informativa, comprensiva del glossario*
- *Condizioni di Assicurazione*
- *Proposta di Assicurazione*

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del Contratto o della Proposta di Assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Fascicolo Informativo

CF ASSICURAZIONI S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale:
Via Paolo di Dono, 73 00142 Roma
tel. 06 5129 4600 fax 06 5129 4650
info@cfassicurazioni.com
cfassicurazioni@pec.it
www.cfassicurazioni.com

Capitale sociale: € 34.061.500,00 i.v. – C.F./P.IVA: 09395811004 - REA CCIA Roma n. 1160328 – Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00158 – Autorizzazione all'esercizio della attività assicurativa con provv. ISVAP n. 2545 del 3/08/2007 – G.U. n. 195 23/08/2007 – Capogruppo del Gruppo Assicurativo CF Assicurazioni S.p.A. iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 042



NOTA INFORMATIVA RESA DA CF ASSICURAZIONI S.p.A. IN RELAZIONE ALLA COPERTURA ASSICURATIVA.

La presente Nota Informativa è aggiornata al 09.01.2017

la presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Articolo 1- Informazioni generali

CF Assicurazioni S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: Via Paolo di Dono, 73 - 00142 Roma tel. 06.51.29.46.00 fax 06.51.29.46.50 sito: www.cfassicurazioni.com – e-mail: info@cfassicurazioni.com e cfassicurazioni@pec.it. Capitale sociale 34.061.500 i. v., - C.F./P. IVA n. 09395811004 REA CCIAA Roma n. 1160328 Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione n.1.00158 Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa con provv. ISVAP n. 2545 del 3/08/2007 -G.U. n. 195 del 23/08/2007 Capogruppo del Gruppo assicurativo CF Assicurazioni S.p.A., iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 042.

Articolo 2-. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Dati al 31.12.2015 - CF Assicurazioni S.p.A. ha :

- un patrimonio netto pari a 21,279 milioni di Euro, con un Capitale Sociale di 33 milioni di euro e Riserve patrimoniali pari a 0,313 milioni di euro;
- un indice di solvibilità di 6,865, riferito alla gestione danni, che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

AVVERTENZA: La durata del contratto è annuale con tacito rinnovo.

Art.3 - Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

La Società si obbliga ad indennizzare, entro i limiti e le condizioni della presente polizza, il danno economico (perdite Pecuniarie) derivante dal fermo tecnico del veicolo motore autocarro, per il tempo necessario ed entro i giorni stabiliti nei successivi articoli, per riparare i danni occorsi allo stesso in conseguenza di:

a) sinistro da circolazione stradale dovuto a:

- URTO;
- COLLISIONE;
- RIBALTAMENTO;
- USCITA DI STRADA;
- DANNI PARZIALI DA INCENDIO

che abbiano determinato il ricorso ad assistenza stradale con il traino del mezzo sinistrato.

b) sottrazione del mezzo (es. in caso di furto o rapina/rapina a mano armata) con successivo ritrovamento.

c) distruzione del mezzo a seguito di incendio del veicolo o danni parziali da incendio che abbia determinato il ricorso ad assistenza stradale con il traino del mezzo sinistrato.

Per maggiori dettagli si rinvia agli Art.1 , 2,2.1 e 3 delle Condizioni di Assicurazioni.

AVVERTENZA: Il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo; si rinvia, per aspetti di maggior dettaglio agli art. 3 e 4 delle Condizioni di Assicurazione.

Articolo. 4 - Periodo di carenza contrattuale.

Nella polizza non è prevista alcuna carenza contrattuale.

Articolo 5 - Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità.

Avvertenza: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, nullità, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile. Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli Art.4 e 7 delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: Le dichiarazioni contenute nella scheda di Proposta, devono essere confermate e sottoscritte nella Proposta stessa.

Non è prevista la compilazione di un questionario.

Articolo 6 - Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Articolo 7 - Premi

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Il frazionamento è annuale con tacito rinnovo.

AVVERTENZA: La polizza non prevede sconti.

MEZZI DI PAGAMENTO CONSENTITI: contanti (sino a € 750,00) assegni circolari o bonifici.

Articolo 8- Adeguamento del premio e delle somme assicurate.

La polizza non prevede alcuna forma d'indicizzazione o adeguamenti né relativamente al premio né alle somme assicurate.

Articolo 9 - Diritto di recesso.

La polizza non prevede modalità di recesso a 30 giorni dalla decorrenza della polizza.

La polizza prevede il recesso in caso di sinistro. Per maggior dettaglio si rimanda all'Art.21 delle Condizioni di Assicurazione.

Articolo 10 – Rivalse

Per rivalsa si intende: Il rivalersi di una perdita di un danno subito ai sensi dell'Art,1916 del C.C.

Il presente contratto di assicurazione prevede rivalse. Per maggior dettaglio si rimanda all'Art.6.1 delle Condizioni di Assicurazione.

Articolo 11- Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto d'assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile.

Articolo 12 -Legge applicabile al contratto

La Compagnia applica al contratto la legge italiana.

Articolo 13- Regime fiscale

Imposta sui premi.

I premi delle assicurazioni sulla perdita d'impiego e Riduzione Reddito, al momento della stipulazione del presente contratto, sono soggetti ad imposta pari al 2,5% del premio imponibile.

Detraibilità fiscale dei premi.

La presente polizza non dà diritto ad alcuna detrazione fiscale.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI.

Articolo 14 - Sinistri - Liquidazione dell' indennizzo

AVVERTENZA: L'insorgenza del sinistro coincide con il momento in cui si verifica il fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa

La presente polizza prevede determinate modalità e termini per la denuncia dei sinistri si rinvia per i dettagli all' art. 5 delle Condizioni di Assicurazione.

Con riferimento alle modalità delle procedure liquidative degli indennizzi si rinvia per i dettagli all'Art.6, delle Condizioni di Assicurazione.

Articolo 15 - Reclami in merito al contratto o ai sinistri

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società - CF Assicurazioni S.p.A., Via Paolo di Dono, 73 - 00142 Roma.

I reclami dovranno contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ma esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze, e dovranno essere inviati all'Ufficio Legale- Gestione Reclami della Società alla seguente casella di posta elettronica: – e-mail reclami@cfassicurazioni.com

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso d'assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 00187 Roma , e reperire il modello da utilizzare attraverso il link disponibile sul sito dell'Impresa.

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS dovranno contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;**
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;**
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;**
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;**
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.**

Si precisa che in caso di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN – NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet <http://ec.europa.eu/internalmarket/finances-retail/finnet/indexen.htm>). In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

GLOSSARIO - Definizioni

Assicurato: Il soggetto persona fisica, il cui interesse è protetto dall'assicurazione, che ha sottoscritto un Contratto Locazione Immobiliare, regolarmente registrato a norma di legge, e che aderisce alla presente polizza sottoscrivendo l'apposita Proposta di Adesione.

Beneficiario: l'Assicurato che riceve la prestazione prevista dal Contratto di Assicurazione quando si verifica il sinistro.

Carenza: periodo di tempo durante il quale il Piano Assicurativo non è efficace. Qualora il sinistro avvenga in tale periodo la Compagnia non corrisponde la prestazione assicurata.

Contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica che ha stipulato la polizza con la Società.(può coincidere con L'Assicurato)

Copertura Assicurativa: la garanzia assicurativa prestata dalla Compagnia dietro versamento di un Premio, a fronte del quale la stessa è obbligata al pagamento dell'indennizzo al verificarsi di un Sinistro.

Decorrenza: le coperture assicurative decorrono dalle ore 24,00 del giorno in cui l'Assicurato sottoscrive la Proposta Assicurativa a condizione che il premio sia stato pagato.

Franchigia relativa: periodo espresso in giorni, non indennizzabile per ogni sinistro che resta a carico dell'Assicurato/Beneficiario. Se si supera il limite dei giorni della relatività della franchigia espressa nelle Condizioni di Assicurazioni, la franchigia si annulla e non si applica nella determinazioni dell'indennizzo.

Furto e Appropriazione Indebita l'appropriarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società, in base alle coperture assicurative di cui alla presente polizza a seguito del verificarsi di un sinistro.

Mezzo/Veicolo: Bene mobile registrato al P.R.A. (Pubblico Registro Auto) oggetto dell'assicurazione

Polizza/Certificato: il documento rilasciato dalla Compagnia che identifica le prestazioni, la durata e i costi per Assicurato. In tale documento viene indicato l'importo erogato e la rata mensile di ammortamento.

Premio: la somma dovuta alla Compagnia, a fronte delle coperture assicurative prestate. Il premio viene pagato anticipatamente in un'unica soluzione.

Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti della Società, relativa ad un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazione o chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Rapina: l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per cui è prestata l'Assicurazione.


Società: CF Assicurazioni S.p.A.

Si rinvia al sito internet della Società, www.cfassicurazioni.com per la consultazione degli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative .

CF Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

CF Assicurazioni S.p.A.

Il Direttore Generale
Dr. Michele Cristiano



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Il presente documento è aggiornato al 09.01.2017

Art. 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga ad indennizzare, entro i limiti e le condizioni della presente polizza, il danno economico (Perdite Pecuniarie) derivante dal fermo tecnico del veicolo a motore autocarro,(mezzo) per il tempo necessario ed entro i giorni stabiliti nei successivi articoli, per riparare i danni occorsi allo stesso in conseguenza di:

a) sinistro da circolazione stradale dovuto a:

- URTO;
- COLLISIONE;
- RIBALTAMENTO;
- USCITA DI STRADA;
- DANNI PARZIALI DA INCENDIO

che abbiano determinato il ricorso ad assistenza stradale con il traino del mezzo sinistrato.

b) sottrazione del mezzo (es. in caso di furto o rapina/rapina a mano armata) con successivo ritrovamento.

c) distruzione del mezzo a seguito di incendio del veicolo o danni parziali da incendio che abbia determinato il ricorso ad assistenza stradale con il traino del mezzo sinistrato.

Art. 2 – SOMME ASSICURATE E LIMITI D'INDENNIZO

Per ciascuna giornata di fermo totale del mezzo determinato dagli eventi assicurati di cui all'Art.1, la Società indennizzerà una **diaria giornaliera** come sotto indicato:

- Euro 150 per mezzi di portata sino a 120 Q.li;
- Euro 250 per mezzi di portata superiore a 120 Q.li.

A seconda dei mezzi assicurati e risultanti dalla scheda del Certificato di polizza.

Art. 2.1 – FRANCHIGIA RELATIVA

L'Impresa non darà luogo ad indennizzo in caso di fermo tecnico del mezzo determinato dagli eventi assicurati di cui all'Art.1, per interventi di riparazione che richiedano meno di cinque giorni lavorativi, porrà invece ad indennizzo il danno, se i giorni di fermo tecnico per riparazione risultino, da fattura, superiori a cinque senza detrarre alcun giorno di franchigia ma entro il limite di n. **20 giorni lavorativi con il massimo per evento e per anno di:**

- Euro 2.400 per mezzi di portata sino a 120 Q.li;
- Euro 5.000 per mezzi di portata superiore a 120 Q. li.

A seconda dei mezzi assicurati e risultanti dalla scheda del Certificato di polizza.

Art. 3 - ESCLUSIONI

La garanzie non sono operanti in caso di:

- 1) dolo dell'assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge;
- 2) in caso di sinistri stradali occorsi in conseguenza di delitti di natura non colposa commessi dall'assicurato;
- 3) colpa grave dell'assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge.
- 4) partecipazione a corse e gare motoristiche, gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
- 5) fermo del Veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla garanzia della casa costruttrice, da richiami della casa costruttrice o da difetti di costruzione;
- 6) operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al *Sinistro* subito
- 7) Eventi di cui al successivo Art.4 delle presenti condizioni.

Art. 4 – EFFICACIA DELLE GARANZIE E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

La garanzia prestata con la presente polizza è efficace purché non intervenga in corso di validità di garanzia, una delle seguenti condizioni nella Società Contraente:

- a) fallimento o ammissione dell'azienda assicurata alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale;
- b) messa in liquidazione o cessazione dell'azienda assicura anche se a causa di un sinistro;
- c) cessione o alienazione, parziale o totale, dell'azienda stessa;
- d) chiusura in perdita di due esercizi consecutivi.

La polizza invece viene automaticamente risolta al verificarsi di una delle precedenti condizioni intervenute in corso di contratto.

Art. 5 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO.

In caso di fermo tecnico del mezzo **superiore a 5 giorni lavorativi**, conseguente ad un evento assicurato ai sensi dell'Art.1 delle presenti Condizioni di Assicurazione, il Contraente o l'Assicurato per richiedere l'Indennizzo è obbligato a **darne immediatamente avviso scritto alla Società, ai sensi dell'art. 1913 C.C. indicando:**

- 1) targa del mezzo che ha subito il sinistro/evento (libretto di circolazione, certificato di proprietà);**
- 2) tipologia di sinistro/evento che ha determinato il fermo tecnico del mezzo superiore a 5 giorni lavorativi.**

Inoltre, più specificatamente, il Contraente/Assicurato dovrà inviare:

- a) copia della denuncia del sinistro (Rca/urto/incendio/furto/collisione/uscita di carreggiata) regolarmente notificata alla Compagnia competente;**
- b) copia della polizza RCA in corso di validità;**
- c) copia dei verbali delle autorità eventualmente intervenute per accertamenti sul luogo del sinistro;**
- d) in caso di furto o rapina del mezzo la denuncia resa dall'assicurato presso le autorità competenti;**
- e) in caso di furto o rapina del mezzo la denuncia resa presso le autorità competenti;**
- f) riferimenti del centro tecnico presso cui il mezzo è custodito per le riparazioni;**
- g) fattura da cui evincano le ore di manodopera, i giorni di fermo tecnico ed il costo di riparazione del mezzo.**

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C..

b) Il Contraente o l'Assicurato deve, altresì, tenere a disposizione, tanto della Società quanto di eventuali periti, le fatture e qualsiasi altro documento, nonché fornire a proprie spese tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società e dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 6 – LIQUIDAZIONE DELL' INDENNIZZO

A seguito della denuncia di fermo del mezzo ai sensi della presente polizza, ricevuta tutta la documentazione necessaria all'apertura della pratica di indennizzo, la Società procederà alla liquidazione dell' Indennizzo entro i 60 giorni successivi.

Art.6.1 – RIVALSA

Con il pagamento dell'indennizzo la Società resta surrogata, nei limiti delle somme corrisposte, in ogni diritto, ragione ed azione dell'Assicurato-Contraente verso colui che ha causato l'evento, i suoi aventi titolo e terzi coobbligati, anche verso le Compagnie di Assicurazioni che prestavano la garanzia RCA.

Ove la Società lo richieda, l'Assicurato-Contraente è tenuto a fare ad essa formale cessione di detti diritti ed azioni, a munirla dei necessari mandati e ad assisterla efficacemente nell'esperimento delle azioni medesime, fornendo tutti i documenti necessari in suo possesso.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 7 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO AGGGRAMENTO DEL RISCHIO – BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio (art. 1892 – 1893 e 1894 C.C.), così come la mancata

comunicazione alla Società di ogni aggravamento del rischio stesso (art. 1898 C.C.), possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Tuttavia qualora tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede, l'Assicurato non decadrà dal diritto all'indennizzo. La Società ha peraltro diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio dal momento in cui la circostanza si è verificata.

ART. 8 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata del premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Il premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall'Art. 47 del Regolamento ISVAP n° 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l'intermediario.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 C.C.

ART. 9 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 10 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata.

Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte del Contraente; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso

ART. 11 - PROROGA DELL' ASSICURAZIONE

E' facoltà delle parti recedere ad ogni scadenza annuale dell'Assicurazione mediante comunicazione scritta inviata per raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.

ART. 12 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 13 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi e documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 14 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; **in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ai sensi dell'art. 1910 c.c.**

ART. 15 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 17 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme del Codice Civile.